

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 28 dicembre 2020 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati con l'Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.

Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Generale GAMBARINI PATRIZIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:

TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
BRAGLIA FABIO	Presente in videoconferenza
COSTI MARIA	Presente in videoconferenza
LUGLI STEFANO	Presente in videoconferenza
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente in videoconferenza
MAGNANI SIMONA	Assente
NANNETTI FEDERICA	Assente
PARADISI MASSIMO	Presente in videoconferenza
PLATIS ANTONIO	Presente in videoconferenza
REBECCHI MAURIZIA	Presente in videoconferenza
RUBBIANI MARCO	Assente
SOLOMITA ROBERTO	Presente in videoconferenza
ZANIBONI MONJA	Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 99

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE.

Oggetto:

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. APPROVAZIONE.

La Provincia di Modena ha approvato il “Regolamento provinciale per le concessioni ed autorizzazioni stradali e per l’applicazione della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche” con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 98 dell’8.6.1994 successivamente modificata con deliberazione di Consiglio n. 148 del 20/07/1994, n. 231 del 16.11.94, n. 355 del 18.12.96 e n. 162 del 13.9.00, modificata con determina dirigenziale n. 19 del 16.01.03, modificata con determina dirigenziale n. 149 del 19.02.03, modificata con determina dirigenziale n. 1476 del 20.12.2012, integrata con Delibera di Giunta Provinciale n. 131 del 16.04.2013, integrata con Atto del Presidente n. 73 del 25.03.2015 e Delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 22.05.2017 – che disciplina le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni stradali anche per l’installazione e rimozione dei mezzi pubblicitari e relativi procedimenti sanzionatori.

Il suddetto regolamento ha disciplinato le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni stradali, nonché i criteri di applicazioni della TOSAP secondo le disposizioni del D.Lgs. 507 del 15/11/1993.

Ulteriori variazioni sono state deliberate con atti di Consiglio n. 276 del 12.12.1995 e n. 355 del 18.12.1996. Quest’ultimo in particolare ha disposto la non applicazione dal 1.1.1997 della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ai passi carrabili ai sensi dell’art. 3, comma 63, della Legge 28.12.1995 n. 549, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, art. 22, in tema di autorizzazioni e sanzioni amministrative.

In applicazione dell’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, con la delibera di Consiglio Provinciale n. 162 del 13.9.2000, a far tempo dal 1° gennaio 2001, è stata esclusa l’applicazione nel territorio provinciale della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche:

- abrogando parzialmente, con decorrenza 1.1.2001, il Regolamento Concessioni Stradali e TOSAP, approvato con deliberazione di Consiglio n. 98 del 08.06.94 e deliberazione di Consiglio n. 231 del 16.11.94, per quanto riguardava la TOSAP ed il Prezziario dei mezzi pubblicitari;
- e rinviando a successivo atto l’istituzione, con decorrenza 1.1.2001, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche da applicare solamente alle occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

Si riteneva infatti la TOSAP fosse un tributo superato dalle esigenze di razionalizzazione del prelievo fiscale locale. Si riteneva altresì che per applicare il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche alle restanti occupazioni – eccetto quelle permanenti realizzate con cavi, condutture da aziende di erogazione di pubblici servizi e da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi – fosse necessaria una rivisitazione del censimento delle occupazioni che avrebbe richiesto tempi lunghi e si sarebbe rilevata dispendiosa ed antieconomica per l’Amministrazione.

L’art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 attribuisce alla Provincia potestà regolamentare in materia di istituzione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Con la delibera di Consiglio Provinciale n. 163 sempre del 13.9.2000, sempre a far tempo dal 1° gennaio 2001, è stato approvato il “Regolamento istitutivo del canone per l’occupazione di

spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni”.

L’art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha introdotto una nuova disciplina che prevede l’istituzione, a decorrere dal 1.1.2021, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – di seguito denominato Canone – da parte di comuni, province e città metropolitane – di seguito denominati Enti.

Il Canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il presupposto del Canone è, per le province, l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

Il Canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

La nuova disciplina sostanzialmente non innova le procedure per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni.

Si pongono inoltre numerosi dubbi interpretativi derivanti dall’applicazione delle norme sul Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Si ritiene pertanto utile approvare un regolamento che istituisce il nuovo Canone patrimoniale unico, senza abrogare il vigente regolamento sulle concessioni stradali, – approvato con deliberazioni consiliari n. 98 dell’8.6.94, 148 del 20/07/1994 e n. 231 del 16.11.94 e successive modifiche e integrazioni – che disciplina le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni stradali anche per l’installazione di mezzi pubblicitari.

Con l’entrata in vigore del regolamento che istituisce il nuovo Canone patrimoniale unico, a far data dal 1.1.2021, è abrogato il “Regolamento istitutivo del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ex art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni”, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 163 del 13.9.2000.

Successivamente all’entrata in vigore del Regolamento del presente atto, i competenti uffici della Provincia provvederanno a verificare, anche in ragione di eventuali ulteriori interventi del legislatore in materia, la necessità di modifiche e/o integrazioni con il vigente regolamento sulle concessioni stradali.

La citata legge 160/2019 prevede infine che il Canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

La grave crisi socio-economica innescata dalla pandemia mondiale da Covid-19 impone grande attenzione nel garantire almeno in questa fase il principio di sostanziale invarianza sopra enunciato.

Considerato che è facoltà dell’ente applicare ulteriori esenzioni e riduzioni rispetto a quelle previste dalla legge (cfr. comma 821, lettera f) si ritiene di confermare l’esenzione del Canone per

tutte le occupazioni di spazi e aree pubbliche fatta eccezione per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità e per le occupazioni permanenti con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.

Visto il comma 817 che prevede che il Canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, e considerato che è facoltà dell'ente applicare ulteriori esenzioni e riduzioni rispetto a quelle previste dalla legge (cfr. comma 821, lettera f) si ritiene di determinare le tariffe del Canone con le riduzioni e maggiorazioni necessarie a garantire la sostanziale invarianza dei relativi introiti rispetto a quanto introitato nell'esercizio 2020.

Si ritiene pertanto necessario procedere all'adozione del Regolamento allegato al presente atto, il quale entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Il Presidente concede la parola al Direttore dell'Area dei Lavori Pubblici Alessandro Manni e al Direttore dell'Area Amministrativa Raffaele Guizzardi, che illustrano il presente atto.

L'Ing. Manni specifica che la Provincia era dotata di un regolamento dal 1994, il testo attualmente in discussione non abroga però il regolamento sulle concessioni stradali, che verrà definito a posteriori. Precisa che il canone in approvazione deve produrre un gettito invariato rispetto a tutti quelli abrogati e che la Provincia conferma il suo orientamento, cioè esenzione per gli spazi e aree pubbliche ad eccezione di quelli strutturali (cavi, fili, fibre)

Il Dott. Guizzardi aggiunge che ci si aspettava un rinvio nell'applicazione del Canone, per una maggiore analisi della norma, ma non vi è stato. Indica che la filosofia del Regolamento è l'invarianza del gettito ma anche dei singoli canoni.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la presente delibera che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	10
FAVOREVOLI	n.	9 (Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Braglia, Costi, Paradisi, Rebecchi, Solomita, Zaniboni e Lugli)
ASTENUTI	n.	1 (Consigliere Platis)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'Allegato "Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" di cui all'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di prevedere che il suddetto Regolamento entrerà in vigore dal 1.1.2021;



Il Presidente, per consentire l'applicazione del nuovo Canone a far data dal 1.1.2021, pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per appello nominale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	10
FAVOREVOLI	n.	9 (Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Braglia, Costi, Paradisi, Rebecchi, Solomita, Zaniboni e Lugli)
ASTENUTI	n.	1 (Consigliere Platis)

Della suesesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

Il Vice Segretario Generale
GAMBARINI PATRIZIA